



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO  
DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE  
SPECIALE DEL MINORE**

**Vista** la riforma del processo civile, che ha preso avvio con la Legge n. 206 del 26.11.2021 e che presenta, tra gli aspetti più qualificanti, gli interventi sul processo di famiglia e minorile;

**Visto**, in particolare, che uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del Curatore Speciale del minore, e nello specifico le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022;

**Visto** che le ipotesi di nomina in cui l'Autorità Giudiziaria deve o può nominare il Curatore Speciale del minore sono state tipizzate, ferma la necessità della nomina del Curatore Speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, così come disposto dalle modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 78 c.p.c., in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del Curatore Speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021);

**Vista** la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, che all'Articolo 3 espressamente prevede *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente”*;

**Vista** la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in vigore internazionale dal primo luglio 2000, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, in vigore dal primo novembre 2003;

**Viste** le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dai 47 membri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, in cui espressamente si legge *“Formazione di professionisti. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione*

*interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.*

**Approccio multidisciplinare.** *Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.*

*Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa”;*

**Considerato** che il Curatore Speciale del minore dovrebbe avere competenze, non solo in ambito giuridico, ma anche psicologico;

**Viste** le Raccomandazioni per gli Avvocati Curatori Speciali dei minori, del Consiglio Nazionale Forense del giugno 2022;

**Ritenuto** utile, opportuno e necessario predisporre per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Potenza un Elenco contenente i nominativi degli Avvocati professionalizzati e qualificati a svolgere la funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale;

**In attesa** di una specifica disciplina in materia.

\* \* \*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza (di seguito anche il “C.O.A.”)

### **ISTITUISCE**

un Elenco da porre a disposizione degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Potenza, Tribunale per i Minorenni di Potenza, Corte di Appello di Potenza, Procura della Repubblica ed Ufficio G.I.P.) contenente i nominativi degli Avvocati professionalizzati e qualificati a svolgere la funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'Elenco e l'inserimento nello stesso di Avvocati

professionalizzati e qualificati, dotati delle idonee competenze, nonché di assicurare la permanenza nello stesso di Avvocati che svolgano adeguata e specifica attività di formazione e aggiornamento e/o che possano dimostrare di assumere e svolgere in maniera non meramente occasionale la funzione di Curatore Speciale del minore, sempre tenendo conto del prioritario dovere deontologico di indipendenza, lealtà e correttezza, anche alla luce delle raccomandazioni fornite dal C.N.F., il C.O.A. di Potenza

### **ADOPTA**

il presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”).

#### **Art. 1. ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE**

Scopo del presente Regolamento è l’istituzione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza dell’Elenco Ufficiale dei Curatori Speciali del minore (di seguito per brevità “Elenco”) e la regolamentazione dei requisiti di accesso, permanenza ed eventuale esclusione.

Ai fini della prima predisposizione dell’Elenco il C.O.A. procederà a pubblicare sul proprio sito internet, con adeguato preavviso, il modello della domanda di inserimento in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 3.

#### **Art. 2. REQUISITI DI INSERIMENTO**

##### **2.1 Anzianità di iscrizione nell’Albo degli Avvocati**

Presupposto per l’inserimento nell’Elenco è aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Potenza di almeno 5 (cinque) anni.

##### **2.2. Qualificazione professionale**

Avranno diritto a essere inseriti nell’Elenco, all’esito di valutazione effettuata dal C.O.A., gli Avvocati che, alternativamente:

- a) abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sul territorio

nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a 21 (ventuno) ore;

*ovvero*

- b) possano dimostrare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di rispettare, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- i. aver frequentato proficuamente un corso biennale di alta formazione in diritto di famiglia e/o dei minori organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, che includa nel programma un aggiornamento formativo specifico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore della durata complessiva di almeno 6 (sei) ore;
  - ii. dimostrare di aver svolto, nell'ultimo biennio, almeno 5 (cinque) incarichi con funzioni di Curatore Speciale del minore in ambito civile e/o penale.

### **2.3 Altri requisiti**

Per poter essere inseriti nell'Elenco è, altresì, necessario:

- non aver subito sanzioni definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di crediti formativi;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione di polizza RC professionale adeguata ai parametri di legge.

### **Art. 3. DOMANDA DI INSERIMENTO**

La domanda di inserimento nell'Elenco dovrà essere presentata nel termine annuale a

tal fine stabilito dal C.O.A., e reso noto attraverso pubblicazione sul proprio sito, redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Potenza, reperibile sul sito internet istituzionale, e dovrà essere trasmessa secondo le indicazioni e le modalità ivi indicate.

La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del professionista, nonché l'indicazione di disponibilità alla nomina nei procedimenti civili e/o nei procedimenti penali.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'inserimento, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata della relativa documentazione nell'ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

L'Avvocato in possesso di ulteriori competenze multidisciplinari in materia di famiglia e minori potrà indicarle allegando la relativa documentazione.

Il C.O.A. procederà alla valutazione della domanda e degli allegati, ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, salvo richiesta di documentazione integrativa.

L'Elenco sarà diviso in due sezioni, afferenti alla materia civile e penale, e l'Avvocato potrà scegliere se effettuare l'inserimento in entrambe le sezioni o solo in una di esse.

#### **Art. 4. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE PER LA SPECIFICA FUNZIONE**

L'Avvocato inserito è cancellato dall'Elenco se in un anno solare non consegue almeno 6 (sei) crediti di aggiornamento specifico permanente sulla preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore o, in alternativa, nella materia del diritto di famiglia e di minori.

I percorsi di aggiornamento dovranno essere organizzati dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche

maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia.

La cancellazione non ha luogo se il mancato conseguimento dipende da causa di forza maggiore, da accertare da parte del C.O.A.

#### **Art 5. TENUTA DELL'ELENCO**

L'Elenco:

- riporta il domicilio professionale ed i recapiti telefonici e telematici del professionista;
- è inserito sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ed è liberamente consultabile;
- è aggiornato annualmente entro il 30 giugno e trasmesso dal C.O.A. al Presidente del Tribunale di Potenza, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, al Presidente della Corte di Appello di Potenza, alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio G.I.P. entro il 15 luglio di ciascun anno.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza.

Il C.O.A. provvede all'inserimento ed alla cancellazione degli Avvocati professionalizzati e qualificati nell'Elenco.

#### **Art. 6. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Il C.O.A., su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un Avvocato inserito nell'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici richiesti per l'inserimento nell'Elenco.

Sarà, inoltre, soggetto alla cancellazione dall'Elenco:

- l'Avvocato che non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art. 4;
- l'Avvocato che, nel corso di un anno, rifiuti per 2 (due) volte di assumere la nomina di Curatore Speciale del minore senza giustificato motivo;

- in generale, l'Avvocato che cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento (art.2) per l'inserimento nell'Elenco.

In ogni caso il C.O.A. procederà, con cadenza triennale, alla revisione dell'Elenco ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso, adottando all'esito ogni opportuna decisione.

La cancellazione del nominativo dall'Elenco sarà deliberata dal C.O.A. di Potenza e tempestivamente comunicata al Presidente del Tribunale di Potenza, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, al Presidente della Corte di Appello di Potenza, alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio G.I.P. per il relativo aggiornamento.

--- % --